

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2013-94 del 16/12/2013
Oggetto	Direzione Generale. Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo di risorse professionali. Rinnovo per tre anni.
Proposta	n. PDEL-2013-92 del 04/12/2013
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Tibaldi Stefano
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia

Questo giorno 16 (sedici) dicembre 2013 (duemilatredici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale. Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo di risorse professionali. Rinnovo per tre anni.**

VISTI:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio di funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 2 del 1997 che, all'art. 8, comma 1, prevede la possibilità di disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza;
- l'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. che autorizza la sottoscrizione di protocolli d'intesa per l'utilizzo di personale, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, presso altre pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 47 del 25/05/2009 con cui è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione, in via sperimentale, di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali;
- la D.D.G. n. 52 del 13/07/2010 con cui è stato rinnovato il Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione, in via sperimentale, di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali fino al 31 dicembre 2011, apportando alcune modifiche come da testo allegato alla citata D.D.G.;
- la D.D.G. n. 95 del 22/12/2011 con cui è stato rinnovato il Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione, in via sperimentale, di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali fino al 31 dicembre 2012, apportando alcune modifiche come da testo allegato alla citata D.D.G.;
- la D.D.G. n. 70 del 28/11/2012 con cui è stato rinnovato il Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali fino al 31 dicembre 2013, apportando alcune modifiche come da testo allegato alla citata D.D.G.;

CONSIDERATO:

- che Arpa Emilia-Romagna espleta attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico in

materia ambientale rivolte a referenti istituzionali locali, regionali e nazionali, svolgendo, tra l'altro, compiti di monitoraggio delle diverse componenti ambientali, controllo e vigilanza del territorio e delle attività antropiche, supporto nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e progetti, realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale sull'ambiente;

- che la Regione Emilia-Romagna annovera fra i compiti istituzionali anche quello di porre in essere efficaci strategie di governo e sviluppo del settore ambientale, nelle differenti matrici concernenti l'acqua, l'aria, il suolo e la sua difesa, la gestione dei rifiuti, nonché funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale, coinvolgendo anche gli Enti locali presenti sul territorio;
- che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in materia ambientale, si avvale da tempo del supporto di Arpa in relazione alle istruttorie tecniche delle autorizzazioni, al controllo delle emissioni e delle immissioni, al monitoraggio e alla gestione dei dati, al controllo dell'osservanza delle prescrizioni relative all'inquinamento ambientale;
- che è interesse delle parti, attese le finalità istituzionali comuni in materia ambientale, sottoscrivere un protocollo di intesa, volto a definire un percorso per realizzare sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali presenti in ARPA e in Regione, in particolare presso la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

ATTESO:

- che il 31 dicembre 2013 cessa l'efficacia giuridica del suddetto Protocollo di Intesa rinnovato con la sopra citata D.D.G. n. 70 del 28/11/2012;
- che il suddetto Protocollo prevede, all'art. 5, la possibilità di rinnovo alla scadenza;
- che Arpa, con nota del Direttore Generale prot. n. PGDG/2013/5661 del 22/10/2013, ha proposto un ulteriore rinnovo del Protocollo medesimo;

VISTA:

- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1674 del 18/11/2013 avente ad oggetto "Progetto di legge *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali*" con la quale si dispone l'approvazione di un progetto di legge finalizzato, tra l'altro, all'adeguamento dell'ordinamento regionale, nel rispetto delle sue specificità, ai principi e alle disposizioni della legislazione statale in materia di rapporto di lavoro del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché l'introduzione di meccanismi organizzativi di maggiore raccordo tra gli enti del sistema delle amministrazioni regionali, come definito in legge, prevedendo

anche forme di utilizzo delle competenze professionali del personale;

**RICHIAMATO IN PARTICOLARE:**

- l'art. 5 del citato PDL che prevede l'introduzione dell'art. 22-ter nella Legge Regionale n. 43 del 2001, al fine di regolamentare le forme di utilizzo temporaneo di personale, comunque denominate, di un ente da parte dell'altro ente disponendo la durata massima dell'utilizzo di tre anni e la possibilità di prorogare tale durata fino ad un massimo di sei anni, se l'utilizzo temporaneo riguarda personale appartenente agli enti del sistema delle amministrazioni regionali, come definito all'art. 1, comma 3-bis, del medesimo progetto di legge;

**VALUTATO:**

- che, in capo ad ARPA, permane l'interesse alla prosecuzione dello scambio di sinergie tramite utilizzo di professionalità con l'Amministrazione regionale e considerato altresì, per esigenze di semplificazione organizzativa ed economicità dell'azione amministrativa, di disporre un ulteriore rinnovo del Protocollo di intesa della durata di tre anni;

**RITENUTO:**

- opportuno procedere al rinnovo del Protocollo di intesa di cui trattasi per un triennio, con decorrenza dal 01/01/2014 e scadenza il 31/12/2016;

**RITENUTO INOLTRE:**

- necessario inserire nella clausola relativa alla disciplina del trattamento giuridico (articolo 3), in coerenza con quanto previsto per la rilevazione delle presenze e per l'erogazione del buono pasto, una precisazione in ordine all'applicazione, al personale, delle disposizioni sull'orario di lavoro vigenti presso l'Ente "utilizzatore";

**VALUTATO PERTANTO:**

- di apportare al testo approvato dalla citata DDG n. 70/2012, le seguenti modifiche:
  - all'art. 3, comma 3, si aggiunge il seguente capoverso: "Detto personale osserva le disposizioni relative all'orario di lavoro applicate presso l'Ente ove presta servizio.";
  - all'art. 5, comma 1, è stabilito che il nuovo Protocollo d'intesa decorra dal 01/01/2014, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto il 13/12/2012, e scada il 31 dicembre 2016, salvo rinnovo;

**RILEVATO:**

- che il Protocollo di Intesa disciplina in particolare: le modalità di individuazione delle esigenze funzionali di utilizzo del personale, le procedure di assegnazione temporanea del personale dall'uno all'altro Ente, le modalità di gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato temporaneamente all'altro Ente;

- che come specificato all'art. 2 del Protocollo di Intesa, il contingente massimo di personale della Regione e di ARPA che potrà essere interessato dai percorsi di assegnazione temporanea, anche ad interscambio, per la realizzazione di specifici progetti o programmi di attività, è pari a 20 unità di personale;
- che come specificato all'art. 4 del Protocollo di Intesa, la Regione Emilia-Romagna ed Arpa continueranno a sostenere gli oneri economici per il rispettivo personale, ad eccezione di quanto previsto in relazione ai buoni pasto ed alle trasferte;

VALUTATO:

- che lo schema di Protocollo di intesa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, risponde alle indicazioni sopra riportate;

DATO ATTO:

- che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto all'approvazione dello schema di Protocollo di Intesa di cui trattasi con Deliberazione di Giunta n. 1956 del 16/12/2013;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale Prof. Stefano Tibaldi;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della L.R. 32/93, è la Dott.ssa Lia Manaresi, Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali;

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, il "Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali" sottoscritto il 13/12/2012, apportando alle clausole del precedente testo le seguenti modifiche:
  - a) all'art. 3, comma 3, si aggiunge il seguente capoverso: "Detto personale osserva le disposizioni relative all'orario di lavoro applicate presso l'Ente ove presta servizio.";
  - b) all'art. 5, comma 1, è stabilito che il nuovo Protocollo d'intesa decorra dal 1° gennaio 2014, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto il 13 dicembre 2012, e scada il 31 dicembre 2016, salvo rinnovo;

2. di approvare conseguentemente il testo del nuovo “Protocollo di intesa”, riportato nell’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

**Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali.**

Tra la Regione Emilia-Romagna, di seguito Regione, con sede in Bologna, viale A. Moro, 52, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica, Dott. Lorenzo Broccoli, domiciliato per la carica in Bologna, Viale A. Moro 18, a ciò autorizzato dalla deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, di seguito ARPA, con sede in Bologna, via Po, 5, rappresentata ai fini del presente atto dal direttore generale, Prof. Stefano Tibaldi, a ciò autorizzato da \_\_\_\_\_;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 - FINALITA'**

1. Il presente protocollo di intesa è volto a definire un percorso per disciplinare le modalità di assegnazione temporanea, per esigenze funzionali, di personale appartenente alle rispettive dotazioni organiche dotato di competenze professionali adeguate allo svolgimento di attività connesse a settori di intervento di interesse comune.
2. L'assegnazione temporanea può avvenire anche per parte dell'orario di lavoro settimanale o mensile del lavoratore interessato.

**Art. 2 - DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

1. La struttura (direzione o servizio) della Regione interessata ad ottenere l'assegnazione temporanea di personale appartenente all'organico dell'ARPA, segnala al dirigente competente in materia di mobilità del personale regionale:

- a) il programma di attività che necessita l'acquisizione temporanea di personale dell'Agenzia;
- b) il numero di unità di personale e relativa specifica professionalità;
- c) la durata della assegnazione.

Il dirigente competente istruisce la procedura di acquisizione del personale necessario e attiva, in collaborazione con gli uffici ARPA, i comandi, anche ad interscambio.

2. Analogamente la struttura dell'ARPA interessata a acquisire, per propri progetti, programmi e attività, unità di personale regionale, in assegnazione temporanea, attiva procedura simile a quella descritta al comma 1, per ottenere dalla Regione le professionalità richieste.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 le parti individuano sin d'ora un contingente massimo di 20 unità, comprensivo sia del personale della Regione che del personale dell'ARPA.

### **Art. 3 - TRATTAMENTO GIURIDICO**

1. Il personale interessato di cui all'art. 2, è posto alle dipendenze del Dirigente che sovrintende l'attività all'espletamento della quale è destinato il personale stesso.

2. Sono autorizzate dal medesimo Dirigente le assenze dal servizio per ferie, aspettative, congedi e missioni.

3. Il personale di cui al comma 1 viene dotato di badge per la rilevazione delle presenze presso l'Ente ove presta l'attività, ed è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di detto Ente. Detto

personale osserva le disposizioni relative all'orario di lavoro applicate presso l'Ente ove presta servizio.

4. Le rilevazioni dell'orario di lavoro effettuato da detto personale vengono trasmesse, con cadenza mensile, al rispettivo Ente di appartenenza.
5. Gli incarichi di responsabilità vengono attribuiti dall'Ente di provenienza, secondo quanto stabilito nel relativo ordinamento e assumendone i costi.
6. I costi per la formazione professionale e l'aggiornamento sono assunti dall'Ente che li dispone ed autorizza.
7. Gli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, dello stesso decreto.

#### **Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. La Regione e l'ARPA concordano che al personale in comando, ai sensi del presente Protocollo, si applichi la disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, vigente presso l'Ente di provenienza.
2. Si precisa altresì che ciascuna delle parti continua a sostenere gli oneri economici per il rispettivo personale, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
3. Il trattamento di mensa o sostitutivo di questo, tramite l'erogazione dei buoni pasto, è a carico dell'Ente presso cui il lavoratore presta servizio, sulla base della normativa e delle procedure in vigore nel medesimo Ente. I contributi previdenziali e fiscali dovuti sui buoni pasto sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza del lavoratore.

4. Per quanto riguarda il trattamento economico di trasferta del personale interessato, i compensi e i rimborsi per le trasferte sono a carico dell'Amministrazione di utilizzazione del lavoratore, che provvederà alle procedure autorizzative, alla liquidazione e ai pagamenti secondo quanto previsto nel relativo ordinamento. Nel caso sia dovuta una quota di indennità soggetta a imposizione contributiva e/o fiscale tale quota non sarà erogata dall'ente di destinazione ma lo stesso ente farà apposita comunicazione all'ente di appartenenza del dipendente comandato affinché provveda alla liquidazione e all'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi e/o fiscali.

**Art. 5 - DURATA DELL'INTESA**

1. Il presente protocollo d'intesa decorre dal 1 gennaio 2014, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto il 13/12/2012 e scade il 31 dicembre 2016, salvo rinnovo.
2. Nel caso di mancato rinnovo, il personale in comando è tenuto a rientrare presso la struttura di appartenenza dell'Ente di cui è dipendente entro un termine che sarà concordato tra le parti, tenuto conto dell'attività in essere.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, li \_\_\_\_\_

Per la Regione Emilia-Romagna  
il Direttore Generale  
all'Organizzazione, Personale  
Sistemi Informativi e  
Telematica  
\_\_\_\_\_

Per ARPA  
il Direttore generale  
\_\_\_\_\_